

Rifiuti agricoli – Adempimenti delle imprese

Maggio 2016

Nel corso degli ultimi anni sono state emanate diverse norme di semplificazione degli adempimenti legati alla gestione dei rifiuti agricoli, così come richiesto dagli agricoltori e dalle loro associazioni. Complessivamente quasi tutti gli adempimenti amministrativi sono stati semplificati: a volte però le norme in questione non sembrano aver seguito una logica coerente ed esaustiva, generando sovrapposizioni e difficoltà applicative. Di seguito si propone un riepilogo, il più possibile esaustivo, degli adempimenti legati alla gestione dei rifiuti agricoli, con i riferimenti alle normative nel tempo emanate e ad eventuali sviluppi in atto.

- Iscrizione ai consorzi obbligatori

Le imprese, se svolgono determinate attività, debbono iscriversi ad uno o più consorzi obbligatori previsti dalla normativa sui rifiuti.

La normativa di riferimento è costituita dai Titoli II e III della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 (Codice Ambientale).

Le imprese agricole, per le attività che svolgono, possono essere interessate all'iscrizione ai seguenti consorzi:

- ✓ CONAI (imballaggi): devono iscriversi, oltre ai produttori/importatori di imballaggi, anche gli utilizzatori professionali, cioè le imprese che acquistano imballaggi vuoti e li riempiono con le merci che sono oggetto della propria attività;
- ✓ Polieco (polietilene): devono iscriversi, tra gli altri, gli utilizzatori di beni a base di polietilene;
- ✓ CONOE (oli vegetali ed animali esausti): devono iscriversi, tra gli altri, le imprese che producono oli e grassi animali e vegetali esausti.

Importante: nel DDL collegato agricolo (art.11), approvato dalla Camera dei deputati ed ora all'esame del Senato, è previsto che l'iscrizione delle imprese agricole ai consorzi possa avvenire attraverso l'organizzazione di categoria a cui l'impresa è iscritta e che l'iscrizione abbia effetto retroattivo.

- Circuito organizzato di raccolta

Le imprese agricole possono aderire ad un circuito organizzato di raccolta.

La normativa di riferimento è l'art. 183, lett. pp) del Codice Ambientale:

"circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

L'adesione al circuito può comportare alcune semplificazioni per l'impresa agricola, in particolare nell'iscrizione al Sistri ed a quella all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

- **Iscrizione al Sistri**

L'iscrizione al Sistri è regolata dal D.M. 126 del 24.04.2014. L'esonero dall'iscrizione al Sistri per le imprese agricole è contenuta all'art. 1 comma 1 lett.a) e riguarda:

- ✓ tutti i rifiuti non pericolosi
- ✓ i produttori di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali fino a 10 dipendenti
- ✓ le imprese agricole 2135 cc. che conferiscono i propri rifiuti pericolosi ad un circuito organizzato di raccolta, indipendentemente dal numero di dipendenti.

Al di fuori di queste casistiche è dovuta l'iscrizione al Sistri.

Le sanzioni per mancata iscrizione al Sistri e mancato pagamento del relativo contributo sono attualmente in vigore in ragione della metà di quanto stabilito dall'art. 260bis commi 1 e 2 del Codice Ambientale (da 15.500 a 93.000 euro).

- **Deposito temporaneo**

Il deposito temporaneo è regolato dall'art. 183 lett. bb) del Codice ambientale, ed è definito come:

“deposito temporaneo”: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci.

Il testo poi descrive le condizioni, qualitative e quantitative, alle quali il deposito temporaneo deve sottostare.

La movimentazione dei rifiuti, all'interno di aree private, e quindi dal luogo di produzione al deposito temporaneo, all'interno dell'azienda, non è considerata trasporto (art. 193 comma 9 del Codice ambientale) anche quando avviene tra fondi diversi della medesima azienda agricola (vedi punto successivo).

- **Gestione dei rifiuti attraverso la cooperativa**

Gli imprenditori agricoli 2135 cc. possono effettuare il deposito temporaneo presso la cooperativa agricola di cui sono soci (art. 183 lett. bb) del Codice ambientale). In questo caso la movimentazione dei rifiuti dall'azienda alla cooperativa non è considerata trasporto, e pertanto non è soggetta all'obbligo di formulario (art. 193 comma 9bis del Codice ambientale):

La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.

In questo caso la cooperativa gestisce il rifiuto per conto del socio, adempiendo, per suo conto, agli obblighi di tracciabilità:

- ✓ il registro di carico e scarico ed il MUD sono assolti attraverso la tenuta in ordine cronologico del formulario di trasporto;
- ✓ il formulario di trasporto può essere gestito dalla cooperativa per conto del socio (art. 193 comma 2 del Codice ambientale come modificato dalla legge 221/2015, art. 29):

Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono delegare alla tenuta ed alla compilazione del formulario di identificazione la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) ; con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, possono essere previste ulteriori modalità semplificate per la tenuta e compilazione del formulario di identificazione, nel caso in cui l'imprenditore agricolo disponga di un deposito temporaneo presso la cooperativa agricola di cui è socio.

La nuova norma, come si vede, contempla quindi anche la possibilità che il ministero dell'ambiente definisca modalità semplificate per la compilazione e gestione del formulario, che potrebbe essere una sorta di formulario unico da cui risultino i soci produttori dei rifiuti trasportati.

- **Registro di carico e scarico**

L'obbligo di registrazione e tenuta del registro di carico e scarico da parte delle imprese agricole è regolato da più norme che si sono sovrapposte nel tempo:

- ✓ gli imprenditori agricoli 2135 cc. con meno di 8.000 euro di volume di affari annuo sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico in virtù dell'art. 189 comma 3 del Codice ambientale, nella vecchia versione (precedente al D.Lgs. 205/2010) in vigore tuttora, fino all'entrata in funzione del SISTRI;
- ✓ le imprese agricole 2135 cc. assolvono all'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico attraverso la tenuta in ordine cronologico dei formulari di trasporto, in virtù della legge 214/2011 art. 40 comma 8 (riformulata dall'art. 69 della legge 221/2015);
- ✓ l'art. 190 comma 1-ter del Codice ambientale, nella nuova versione post D.Lgs. 205/2010, che sarà in vigore all'entrata in funzione del SISTRI prevede – grazie alla norma introdotta dal decreto legge n. 101/2013 convertito nella legge n. 125/2013, all'art. 11 - che:

Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità:

- ***con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a);***
- ***con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp).***

- **Trasporto dei rifiuti – formulario di identificazione dei rifiuti**

Se il rifiuto è ritirato presso l'azienda, il trasportatore rilascia il formulario di identificazione; il trasportatore provvede anche a trasmettere al produttore del rifiuto la quarta copia del formulario, controfirmata e datata in arrivo dal destinatario del rifiuto. L'impresa agricola 2135 cc. conserva a titolo di registrazione i formulari in ordine cronologico.

Se il rifiuto è trasportato dal produttore agricolo, il formulario (o altro documento equivalente eventualmente previsto nell'ambito di un accordo di programma al quale l'agricoltore aderisce)

deve essere compilato dall'agricoltore stesso, in qualità di produttore e di trasportatore. Valgono le seguenti disposizioni di esonero:

- ✓ art. 193 comma 4 del Codice ambientale (esonazione dal formulario per non pericolosi non oltre 30 kg o l. al giorno)
- ✓ art. 193 comma 4bis del Codice ambientale (esonazione dal formulario per rifiuti speciali agricoli non oltre 30 kg o l. conferiti al gestore del servizio pubblico in convenzione)

- **Trasporto dei rifiuti - Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

Gli imprenditori agricoli 1235 cc., che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta sono esonerati dall'iscrizione all'Albo (art. 212 comma 19bis del Codice ambientale, introdotto dal decreto legge n. 101/2013 convertito nella legge n. 125/2013, art. 11):

"19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183".

La legge 214/2011 art. 40 comma 8 (così modificata dall'art. 69 della legge 221/2015) dispone inoltre che:

In materia di semplificazione del trattamento dei rifiuti speciali per talune attività economiche a ridotto impatto ambientale, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento.

Questa norma, sovrapposta alla precedente, estende quindi l'esonero dall'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali anche agli imprenditori agricoli che conferiscono una quantità di rifiuti fino a 30 kg al giorno, anche al di fuori di un circuito organizzato di raccolta.

- **MUD**

Le imprese agricole 2135 cc assolvono all'adempimento del MUD attraverso la tenuta dei formulari di identificazione dei rifiuti in ordine cronologico (legge 214/2011 art. 40 comma 8).

- **Brucciatura residui colturali**

Il decreto legge n. 91/2014, convertito nella legge n. 116/2014, all'art. 14, introduce una integrazione all'art. 182 del Codice ambientale, con la quale si esclude dalla gestione dei rifiuti la bruciatura di residui colturali, entro i tre metri sterco ad ettaro ed al giorno. La possibilità di bruciare, entro i limiti stabiliti, i residui colturali, non viene inoltre presentata come una semplice deroga, ma come una normale pratica culturale; facoltà dei Comuni è di indicare dove e quando tale pratica debba essere interdetta.

Sempre all'art. 14 inoltre viene introdotta una nuova norma che va ad inserirsi nell'art. 256 bis del Codice ambientale (quello che prevede le sanzioni penali per la bruciatura dei rifiuti) escludendo da tali sanzioni la bruciatura di materiale vegetale (per attività di bruciatura di residui colturali al di fuori della norma le sanzioni applicabili restano quelle amministrative previste dall'art. 256).

Allegato 1: Riferimenti normativi principali

- D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Codice ambientale), con le modifiche ed integrazioni apportate da:
 - decreto legge n. 5/2012, convertito nella legge n. 35/2012, art. 28 (modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti ed al deposito temporaneo);
 - decreto legge n. 101/2013 convertito nella legge n. 125/2013, art. 11: semplificazioni nella tenuta dei registri di carico e scarico (comma 12 bis) ed esonero dall'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali (comma 12 quinquies);
 - decreto legge n. 91/2014 convertito nella legge n. 116/2014, art. 14 comma 8 (raggruppamento ed abbruciamento in piccoli cumuli di materiali vegetali);
 - legge n. 221/2015 comma 29 (delega alla cooperativa della tenuta e compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti).

- D.M. 126 del 24.04.2014 (casistiche di esonero nell'iscrizione al Sistri).

- legge n. 221/2015, comma 69 (semplificazioni nella tenuta del registro di carico e scarico e MUD).

Allegato 2: Sequenza di attività nelle principali casistiche di gestione dei rifiuti agricoli


Caso 1: Gestione dei rifiuti aziendali tramite cooperativa

Movimentazione dei rifiuti dall'azienda alla cooperativa
(non necessita di formulario)



Deposito temporaneo presso la cooperativa.
La coop gestisce:
- la registrazione di carico e scarico ed il MUD
- la compilazione e gestione del formulario su delega del socio

Caso 2: Conferimento dei rifiuti aziendali ad un trasportatore



Caso 3: Trasporto dei rifiuti in conto proprio

